INFORMATIVA ALLA MADRE MINORE di 16 ANNI

Ai sensi dell'art.250 codice civile 5°comma, modificato dal art 1 della legge 219/12: Il riconoscimento del figlio non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio.

I genitori infrasedicenni, che abbiano compiuto i 14 anni d'età, hanno la possibilità di riconoscere il proprio figlio previa autorizzazione del Tribunale Ordinario, Volontaria giurisdizione, competente per il Comune di nascita del bambino.

- L'ospedale informa l'interessata/gli interessati del diritto al riconoscimento e 1) consegna: - il modulo di richiesta di autorizzazione ai sensi della Legge 219/2012
 - copia conforme all'originale dell'attestazione di avvenuta nascita con la dicitura "si rilascia ad uso esclusivo del Tribunale Ordinario"
- 2) L'interessata/gli interessati deve/devono allegare alla richiesta di autorizzazione:
 - fotocopia della carta d'identità
 - marca da bollo
 - fotocopia dell'atto di nascita del neonato, se già riconosciuto dall'altro genitore, o in assenza di riconoscimento, fotocopia del promemoria/riscontro rilasciato dall'ufficio nascite all'ostetrica, che ha effettuato la denuncia di nascita
 - stato di famiglia o autocertificazione dello stesso

nel caso di cittadini stranieri, serve inoltre:

- fotocopia del passaporto o di altro documento sostitutivo con foto (es. certificato di nazionalità)
- fotocopia del permesso di soggiorno (se in possesso)
- 3) L'interessata/gli interessati presenta/presentano l'istanza in cancelleria presso il Tribunale Ordinario, Volontaria giurisdizione, competente per il Comune di nascita del bambino
- Il giudice del Tribunale Ordinario convoca l'interessata/gli interessati accompagnata 4) dai propri genitori per i colloqui conoscitivi.
- 5) L'interessata/gli interessati, una volta concluso l'iter per l'autorizzazione al riconoscimento ritira la relativa ordinanza presso la Cancelleria del Tribunale Ordinario.
- L'interessata/gli interessati consegna/consegnano tale autorizzazione all'Ufficio 6) nascite/Stato civile del luogo di nascita del neonato e procede/procedono alla formalizzazione del riconoscimento.

- Uffici a Milano: Tribunale Ordinario, Volontaria Giurisdizione, Via San Barnaba - Ascensori n. 20/21 - Piano 6 - Stanza 21
 - Comune di Milano, Ufficio di Stato civile, Via larga 12, tel. 02.02.02

INFORMATIVA PER OPERATORI OSPEDALIERI RICONOSCIMENTO DI MADRE MINORE DI 16 ANNI

Ai sensi dell'art.250 codice civile 5°comma, modificato dall'art.1 della legge 219/12: Il riconoscimento del figlio non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio.

- <u>L'ospedale</u> informa l'interessata/gli interessati del diritto al riconoscimento e consegna: - il modulo di richiesta di autorizzazione ai sensi della Legge 219/2012
 - copia conforme all'originale dell'attestazione di avvenuta nascita con la dicitura "si rilascia ad uso esclusivo del Tribunale Ordinario"
- 2. <u>L'ostetrica</u>, in assenza di riconoscimento da parte di genitori minori di 16 anni, si reca (senza aspettare la scadenza dei 10 giorni) con l'attestazione di nascita, compilata in ogni sua parte, allo Stato Civile del Comune di nascita del neonato per effettuare la denuncia di nascita.
 - N.B. L'ostetrica consegna il promemoria/riscontro dell'atto di nascita all'ufficio competente dell'ospedale (Direzione Sanitaria/Ufficio nascite interno all'ospedale)
- 3. <u>L'ospedale</u> segnala alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni la nascita di un bambino, figlio di madre minore di 16 anni, che intende presentare istanza di autorizzazione al riconoscimento presso il Tributario Ordinario.
- **4.** <u>Il Tribunale per i Minorenni</u> (in assenza di un padre, che abbia compiuto i 16 anni) nomina un tutore per il minore neonato.
- **5.** La dimissione del neonato dall'ospedale è subordinata al nulla osta della <u>Procura del Tribunale per i Minorenni.</u>
- 6. La madre infrasedicenne viene dimessa a chi esercita la responsabilità genitoriale.
 - N.B. In caso di riconoscimento da parte del padre del bambino, a tutti gli effetti il rappresentante legale, non si procede alla nomina del tutore e il bambino viene dimesso al genitore, che lo ha riconosciuto.
 - N.B. La madre infrasedicenne per qualsiasi procedimento sanitario e/o amministrativo riguardante il neonato deve riferirsi al tutore del neonato.

<u>Uffici a Milano</u>: - Tribunale Ordinario, Volontaria Giurisdizione, Via San Barnaba - Ascensori n. 20/21 - Piano 6 - Stanza 21

- Comune di Milano, Ufficio di Stato civile, Via larga 12, tel. 02.02.02

Documento elaborato da: Gruppo di lavoro "Ospedali e nascite" Servizio Madre segreta, Settore Centro assistenza minori e famiglia Provincia di Milano viale Piceno 60, Milano madre_segreta@provincia.milano.it